

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO**

Prot. n. 560354

Roma, 05/11/99

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: associazione agli istituti di *collaboratori della giustizia* provenienti dalla libertà.

Le presenti disposizioni hanno ad oggetto l'associazione ad istituti penitenziari di persone alle quali sia già stato riconosciuto lo status di collaboratore della giustizia e che siano state ammesse, in libertà ovvero in detenzione extramuraria, alle misure di protezione. Non ha rilievo, ai presenti fini, che si tratti di misure urgenti del Capo della Polizia ovvero di programma di protezione deliberato dalla competente commissione centrale.

Si verifica che, dovendo darsi esecuzione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che applichino la restrizione in carcere (ordinanze di custodia cautelare, ordini di

carcerazione, arresti in flagranza, ed altro), il Servizio Centrale di Protezione conduca la persona destinataria del provvedimento nell'istituto più vicino, e che l'istituto non accetti di riceverlo senza autorizzazione di questo Ufficio Centrale.

Si dispone pertanto quanto segue.

§1. Le Direzioni delle case circondariali e di reclusione, con esclusione delle case mandamentali, riceveranno i soggetti di cui in premessa senza ulteriore assenso di questo Ufficio Centrale, dietro presentazione del titolo di cui all'articolo 94 att. CPP.

§2. I soggetti così introdotti saranno trattenuti in sezione distinta da quella destinata ai collaboratori, e saranno rigorosamente impediti contatti con la restante popolazione detenuta.

§3. La Direzione ricevente richiederà, immediatamente, determinazioni a questo Ufficio, che -compiuta l'istruttoria di rito- provvederà all'assegnazione ed all'allocazione del detenuto.

§4. La vigenza delle presenti disposizioni decorre dal primo dicembre 1999.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni di cui sopra e, in particolare, la massima celerità nel dar corso a quanto specificato al § 3, al fine di non prolungare oltre il tempo strettamente necessario, l'allocazione provvisoria e le cautele di cui § 2.

Resta inteso, comunque, che le comunicazioni in via breve con l'Ufficio Centrale e con il magistrato di turno, quando le circostanze consiglino agli istituti di richiedere un parere o una determinazione urgente, e che, a tutt'oggi, si sono rilevate di assoluta utilità si intendono tuttora in vigore anche dopo l'emanazione della presente lettera circolare

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO